

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

« 390. — Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, saranno loro corrisposte le indennità stabilite dall'articolo 48 della tariffa penale.

(È approvato).

« 392. — Agli interpreti saranno applicate, quanto agli onorari e alle indennità, rispettivamente gli articoli 35 e 37, capoverso 1º, della tariffa penale.

(È approvato).

« 393. — Ai traduttori si applicheranno, per gli onorari e per le indennità, rispettivamente gli articoli 36 e 37, capoverso 1º, della tariffa penale.

(È approvato).

« 394. — I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza alla fine della deposizione, avranno diritto alle stesse indennità stabilite per i testimoni nel titolo 1º, capo 1º, della tariffa penale.

(È approvato).

« 395. — Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennità accordate ai testimoni.

(È approvato).

« 396. — Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori, potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di lire due a otto, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso sino alle lire dodici, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire venti nel primo caso, e le lire trentasei nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

(È approvato).

### Art. 3.

« L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte di assise, è di lire sedici, qualunque sia la durata del dibattimento.

I giurati residenti nel comune di convocazione della Corte di assise, e che non siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altre amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennità di lire otto per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza ».

La Commissione invece propone quest'altra formula al primo comma :

« L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte di assise, è di lire venti, qualunque sia la durata del dibattimento ».

Onorevole ministro, accetta il testo della Commissione ?

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non è possibile per le ragioni che già ho più volte esposte.

PRESIDENTE. L'onorevole Tripepi a questo comma ha presentato il seguente emendamento: Invece di « lire 16 », sostituire: « lire 25 ».

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io non devo che richiamare quanto ho prima dichiarato; e mi permetta qui il Parlamento un accenno franco.

È spiacevole il non aderire alle proposte di maggiori compensi a codesti coadiutori della giustizia, ma è nostro dovere l'opporvisi; ed io dichiaro che dovrei declinare qualunque responsabilità di questa legge se si avesse a insistere su tali proposte, perchè questa legge è stata — ripeto — concordata già con associazioni, con rappresentanze di classe e così via.

Della maggior parte dei desiderî si è tenuto conto, di altri non è stato possibile, appunto per i limiti inderogabili, imposti dalle condizioni del bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi per dar ragione del suo emendamento.

TRIPEPI. Onorevoli colleghi, io ritengo che l'amaro rimprovero mosso dall'onorevole ministro per la giustizia non abbia ragione di essere.